



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

UNIVERSITÀ LIEIDA DE BULSAN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Data di pubblicazione: 23.02.2009

PROCEDURE di VALUTAZIONE COMPARATIVA

per la copertura di

tre posti di

**RICERCATORE UNIVERSITARIO
con CONTRATTO a TEMPO DETERMINATO**

presso la

**FACOLTÀ DI
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE**

e la

**FACOLTÀ DI
SCIENZE E TECNOLOGIE**

Scadenza: 25.03.2009

Decreto del Rettore
del 19 febbraio 2009,
n. 21/2009

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL RETTORE n. 21/2009

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione, nonché la sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni

Visto il decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158 ed in particolare l'art. 3

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 17 marzo 1997

Vista la nota esplicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 12 marzo 1998, prot. n. 523

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo"

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4

Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari e, in particolare, il comma 14

Vista la delibera della Giunta esecutiva del Consiglio dell'Università del 24 gennaio 2003, n. 42/2003, riguardante l'approvazione del "Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato", come modificato con delibera del Consiglio dell'Università del 28.09.2007, n. 136

Vista la delibera della Giunta esecutiva dell'Università dell'8 settembre 2003, n. 90, concernente l'approvazione dei compensi annui lordi per le varie tipologie di ricercatore

Visto lo Statuto della Libera Università di Bolzano, e in particolare l'art. 31 concernente la stipula di contratti a tempo determinato nell'ambito della ricerca

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche del 13 novembre 2008, n. 144/2008, con la quale è stata richiesta la copertura di un posto di ricercatore

universitario con contratto a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica)

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze e Tecnologie del 7 gennaio 2009, n. 17/2009, con la quale è stata richiesta la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 (Chimica Agraria)

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche del 15 gennaio 2009, n. 165/2009, con la quale è stata richiesta la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica)

Accertato che i posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato richieste dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie godono della necessaria copertura finanziaria

DECRETA

Art. 1

Oggetto delle procedure di valutazione comparativa

- 1) La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata Università, indice tre procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche

Settore scientifico-disciplinare: **INF/01 (Informatica)**

Titolo del progetto di ricerca: **Advisory Systems**

Programma di ricerca: **Ricerca e sviluppo di tecnologie basate su apprendimento automatico e information retrieval per la realizzazione di servizi anche mobili con caratteristiche di personalizzazione, dipendenza dal contesto ed adattività.**

Numero posti: **1 (uno)**

Durata del contratto: **3 anni.**

Supervisore: **prof. Francesco Ricci**

Tipologia della selezione: **per titoli**

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche

Settore scientifico-disciplinare: **INF/01 (Informatica)**

Titolo del progetto di ricerca: **Knowledge Representation**

Programma di ricerca: **Applicazione di tecnologie basate sulle logiche descrittive al dominio delle regole di business, ed integrazione di ragionamento con regole di produzione e con logiche descrittive.**

Numero posti: **1 (uno)**

Durata del contratto: **3 anni, eventualmente rinnovabile per al massimo ulteriori 3 anni. Il rinnovo del contratto è comunque subordinato ad una positiva valutazione scritta dell'attività svolta e all'effettiva disponibilità dei fondi in bilancio.**

Supervisore: **dr. Jos de Bruijn**

Tipologia della selezione: **per titoli**

Facoltà di Scienze e Tecnologie

Settore scientifico-disciplinare: **AGR/13 (Chimica Agraria)**

Titolo del progetto di ricerca: **"Fertilità dei suoli e nutrizione delle piante"**

Programma di ricerca: **L'attività di ricerca verterà sullo studio di parametri atti a valutare lo stato di salute e la qualità del suolo in differenti scenari (suoli agricoli/frutteti/forestali).**

La ricerca sarà focalizzata sui meccanismi di rizodeposizione, di acquisizione di nutrienti e di quelli di turnover relativi al ciclo del carbonio, al fine di conservare e migliorare la fertilità del suolo.

L'attività di ricerca, svolta in collaborazione con progetti di ricerca già in corso presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano, si propone di implementare la sostenibilità delle produzioni in Alto Adige.

Numero posti: **1 (uno)**

Durata del contratto: **3 anni, eventualmente rinnovabile per al massimo ulteriori 3 anni. Il rinnovo del contratto è comunque subordinato ad una positiva valutazione scritta dell'attività svolta e all'effettiva disponibilità dei fondi in bilancio.**

Supervisore: **prof. Massimo Tagliavini**

Tipologia della selezione: **per titoli e colloquio in lingua italiana.**

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

- 1) La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza alcuna limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.
- 2) Non possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa:
 - a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una Pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29/1993;
 - c) coloro che non abbiano ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
- 3) I suddetti requisiti e gli impegni assunti devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa e al momento della presa di servizio.

Art. 3

Modalità per la presentazione della domanda

- 1) Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando devono presentare domanda in carta libera e conforme allo schema di cui all'allegato 'A' e disponibile sul sito web dell'Università
<http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html>
entro il termine perentorio del 25 marzo 2009.
- 2) La domanda in duplice copia, debitamente firmata in ogni sua pagina e datata sull'ultima pagina, deve essere indirizzata a:
Libera Università di Bolzano
Ufficio del personale docente e ricercatore
Galleria Europa, 15 - C. P. 276

39100 Bolzano

La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa può essere consegnata a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 3) Sulla busta di invio il candidato, oltre a quanto previsto nel comma 2, dovrà riportare la dicitura "Domanda: procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato" e indicare con precisione la facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, il titolo del progetto di ricerca, nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione comparativa).
- 4) I candidati stranieri devono presentare la domanda secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 5) Nella domanda (cfr. allegato 'A'), da redigersi in duplice copia, firmata in ogni pagina e datata sull'ultima pagina, il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) la data ed il luogo di nascita;
 - b) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
 - c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
 - d) la cittadinanza posseduta;
 - e) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
 - f) di non aver riportato condanne penali per i reati di cui all'art. 85, lettera a) del T.U. 3/1957;
 - g) di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti;
 - h) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva (tale dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso maschile);
 - j) di aver presentato, oltre alla presente, domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando come di seguito indicato.

Facoltà di

Settore scientifico-disciplinare:

Titolo del progetto di ricerca:

Supervisore: **prof.**

- k) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (indirizzo con codice di avviamento postale, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di fax) e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni.

- 6) I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 7) La domanda, in duplice copia, dovrà essere sottoscritta dal candidato in ogni sua pagina e datata sull'ultima pagina. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
- 8) Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del comma 5 del presente articolo dovrà essere data tempestiva informazione a questa Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 9) L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e comunque non imputabili a colpa dell'Università stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata con avviso ricevimento, nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Art. 4

Presentazione dei titoli

- 1) Posto che, ai sensi del presente bando, si intendono per 'titoli' quelli scientifici, didattici e le pubblicazioni, e per 'certificati' ogni documento comprovante il possesso di un determinato titolo, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa in carta semplice:
 - a) n. 2 fotocopie di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 - b) n. 2 copie del curriculum vitae, sottoscritto in ogni sua pagina e datato sull'ultima pagina, della propria attività didattica e scientifica;
 - c) n. 2 copie dell'elenco dei titoli didattici e scientifici, sottoscritto in ogni sua pagina e datato sull'ultima pagina, ed eventualmente 2 copie di ciascun titolo elencato, che si ritengano utili ai fini della procedura di valutazione comparativa;
 - d) n. 2 copie dell'elenco delle pubblicazioni, sottoscritto in ogni sua pagina e datato sull'ultima pagina, ritenute utili ai fini della procedura di valutazione comparativa;
 - e) n. 2 copie dell'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, sottoscritto in ogni sua pagina e datato sull'ultima pagina, [elenco generico di quanto materialmente inserito nel plico, ovvero i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma]
- 2) I titoli di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere prodotti in una delle seguenti forme:
 - a) in originale. In tale caso il candidato deve presentare:
 - n. 2 originali di ogni titolo;
 - n. 2 copie dell'elenco dei titoli medesimi;
 - b) in copia autenticata. In tale caso il candidato deve presentare:
 - n. 2 copie di ogni titolo dichiarate conformi agli originali dalle autorità competenti;
 - n. 2 copie dell'elenco dei titoli medesimi;
 - c) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il candidato deve presentare:
 - n. 2 copie fotostatiche di ogni titolo;

- n. 2 dichiarazioni, redatte ai sensi dell'allegato 'B' e sottoscritte in ogni loro pagina, in cui egli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei titoli allegati, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, luogo e Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito, sono conformi agli originali in suo possesso. Tale dichiarazione funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
 - n. 1 fotocopia di un documento di identità;
- d) mediante autocertificazione redatta ai sensi dell'allegato 'B' (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso degli stessi titoli, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, luogo e Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito. In tale caso il candidato deve presentare:
- n. 2 copie dell'allegato 'B', sottoscritto in ogni sua pagina, che funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto.
- 3) I dati contenuti negli allegati alla domanda di partecipazione, di cui alle lettere b), c), d) del comma 1 del presente articolo devono essere riportati analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.
 - 4) Il curriculum e gli elenchi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo devono essere debitamente firmati dal candidato in ogni loro pagina e datati sull'ultima pagina.
 - 5) Qualora i titoli siano prodotti in forme diverse da quelle citate alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del presente articolo, la Commissione giudicatrice non procederà alla loro valutazione.
 - 6) I titoli e i certificati devono essere comunque prodotti, anche se già presentati presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure di valutazione comparativa.
 - 7) Nessun titolo e certificato inviato a questa Amministrazione viene restituito.
 - 8) L'invio delle pubblicazioni di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, non vale a sanare il mancato o tardivo inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.
 - 9) Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il predetto allegato 'B' potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato anche per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 - 10) Le dichiarazioni di cui ai predetti articoli del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
 - 11) Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
 - 12) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai partecipanti alle presenti procedure di valutazione comparativa sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. L'Università, qualora occorra verificare la veridicità delle dichiarazioni, richiede direttamente all'interessato di fornire la necessaria documentazione, che successivamente dovrà essere trasmessa a codesta Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 13) I certificati o attestati possono essere prodotti nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

La traduzione in lingua italiana deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 14) A qualunque certificato o attestato redatto in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, presentato sia da cittadini italiani o comunitari sia da cittadini extracomunitari, deve essere allegato, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I certificati o attestati redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non saranno valutati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5

Invio delle pubblicazioni

- 1) L'invio della domanda di partecipazione deve essere seguito dall'invio delle pubblicazioni. Pertanto, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), dovranno essere inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione oppure consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, alla Facoltà cui fa capo la procedura di valutazione comparativa.

Per le procedure di valutazione comparativa che fanno capo alla Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche le pubblicazioni sono da inviare a:

Libera Università di Bolzano
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Edificio C - V piano
c. a. dott. Roberta Lena
Via Sernesi, 1 - C. P. 276
I-39100 Bolzano

Per la procedura di valutazione comparativa che fa capo alla Facoltà di Scienze e Tecnologie le pubblicazioni sono da inviare a:

Libera Università di Bolzano
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Ex Ufficio del lavoro - Edificio K - III piano
c. a. dott. Wilhelm Sapelza
Via Sernesi, 1 - C. P. 276
I-39100 Bolzano

L'invio o consegna delle pubblicazioni dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 25 marzo 2009.

Ai fini della spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 2) Alle pubblicazioni inviate deve essere allegato un elenco delle stesse in duplice copia, firmato in ogni

pagina e datato sull'ultima pagina. Tale elenco deve essere identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.

- 3) Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato" e devono essere espressamente indicati la facoltà che ha bandito il posto, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, il titolo del progetto di ricerca, nonché il nome, il cognome e il recapito concorsuale del candidato (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione comparativa).
- 4) Non saranno prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Per le pubblicazioni inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
- 5) Sono considerate valutabili ai fini delle procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando le opere, tra le quali anche quelle esclusivamente elettroniche, per le quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, in attuazione alla legge 15 aprile 2004, n. 106, al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa.
- 6) Non saranno prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici le pubblicazioni contenute nei rispettivi elenchi, ma non prodotte, così come anche l'invio di pubblicazioni non comprese nei rispettivi elenchi.
- 7) Le pubblicazioni, corredate da n. 2 copie dell'elenco delle stesse, potranno essere inviate:
 - a) in originale;
 - b) in copia autenticata;
 - c) in fotocopia. In questo caso devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta in ogni sua pagina nonché producendo la fotocopia di un documento di identità), con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione e al numero dell'opera da cui sono ricavati.
- 8) Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo:
 - a) per i lavori prodotti o distribuiti in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso gli istituti depositari di cui al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, in attuazione alla legge 15 aprile 2004, n. 106;
 - b) per i lavori prodotti o distribuiti all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione.
- 9) Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle pubblicazioni presentate, mediante l'invio della traduzione in italiano delle opere scientifiche prodotte in francese, inglese, tedesco o spagnolo.
I testi eventualmente tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').
- 10) Le pubblicazioni compilate nella lingua d'origine diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere tradotte in una delle predette lingue.
È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle traduzioni presentate in lingua diversa da quella italiana, mediante l'invio di una traduzione in italiano dell'opera già tradotta.

I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 11) Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma 9 del presente articolo.
- 12) Le pubblicazioni devono essere prodotte in ogni caso, anche se già presentate presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure di valutazione comparativa.
- 13) Il mancato invio delle pubblicazioni entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa. Tuttavia, la Commissione giudicatrice valuterà il candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
La Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi o in edizione diversa da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.
- 14) Nessuno dei lavori scientifici inviati all'Amministrazione viene restituito. Tuttavia, i candidati possono riacquistare il loro possesso, salvo eventuale contenzioso in atto e ai sensi del successivo articolo 15, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio del personale docente e ricercatore entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine l'Università ha facoltà di disporre liberamente del materiale non ritirato.

Art. 6

Esclusione dalla partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

- 1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura di valutazione comparativa. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.
- 2) In particolare, saranno esclusi coloro i quali:
 - a) presentino domande non sottoscritte;
 - b) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art. 3, comma 1 del presente bando.

Art. 7

Commissioni giudicatrici

- 1) Nella prima seduta le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati:
 - a) predeterminano i criteri di massima (criteri in base ai quali le Commissioni giudicatrici valutano titoli e pubblicazioni e stabiliscono modalità, contenuti e durata delle prove) ai sensi del successivo articolo 9;
 - b) definiscono i titoli che ritengono valutabili ai fini del concorso e i punteggi attribuibili a tutti i titoli.

I criteri e i titoli vanno consegnati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Università e mediante affissione all'albo della facoltà che ha richiesto il bando.

I criteri sono pubblicati per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice.

- 2) Le Commissioni giudicatrici sono costituite da tre membri competenti nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura o in un settore affine.
- 3) I membri delle Commissioni giudicatrici vengono designati dal Consiglio di Facoltà della facoltà che ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa. I tre membri sono:
 - a) un professore ordinario di un'università italiana o un professore con qualifica equivalente di un'università straniera;
 - b) un professore associato confermato, o straordinario od ordinario di un'università italiana o un professore con qualifica equivalente di un'università straniera;
 - c) un ricercatore confermato o un professore associato confermato, o straordinario od ordinario di un'università italiana o un ricercatore o professore con qualifica equivalente di un'università o ente di ricerca stranieri.
- 4) Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 5) Al termine dei propri lavori, le Commissioni giudicatrici redigono appositi verbali contenente i criteri di valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, i giudizi individuali, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato, i giudizi comparativi e la graduatoria di merito.
- 6) Le Commissioni giudicatrici vengono nominate con decreto rettorale ai sensi dell'articolo 6 del vigente "Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato".

Art. 8

Rinuncia alla partecipazione

- 1) La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 'C') deve essere inviata via fax al Presidente della Commissione giudicatrice e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (numero di fax +39 0471 011309).

Eventuali rinunce antecedenti la formazione della Commissione giudicatrice devono essere inviate esclusivamente al Responsabile del procedimento (numero di fax: +39 0471 011309).
- 2) La rinuncia produce effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.
- 3) Il mancato invio dei lavori entro i termini indicati nell'art. 5 del presente bando comporta le conseguenze indicate nell'articolo stesso.

Art. 9
Valutazioni comparative

- 1) Le procedure di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando sono per titoli.
- 2) Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche le Commissioni giudicatrici prendono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) prioritariamente originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza dell'attività già svolta dal candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari affini;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - f) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali;
 - g) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.
- 3) Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
- 4) Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:
 - a) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - b) il titolo di dottore di ricerca, l'insegnamento svolto in corsi o moduli ufficiali nelle università, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca.
- 5) Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, da effettuarsi nella seconda seduta della Commissione giudicatrice, ogni commissario esprime il proprio giudizio su ciascun candidato; quindi, la Commissione giudicatrice formula, con riferimento a ogni singolo candidato, il giudizio collegiale.
- 6) Al termine dei lavori le Commissioni giudicatrici, sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e previa valutazione comparativa e con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, redige la graduatoria di merito dei candidati idonei. Eventuali posizioni minoritarie vanno riportate a verbale.

È dichiarato vincitore il candidato che abbia ottenuto il miglior giudizio.
- 7) Le Commissioni giudicatrici, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato, con l'apposizione delle firme di tutti i membri sui lembi di chiusura.

Art. 10
Accertamento della regolarità degli atti

- 1) Gli atti delle procedure di valutazione comparativa sono costituiti:
 - a) dai verbali delle singole sedute, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i giudizi comparativi;
 - b) dalla graduatoria di merito;
 - c) dalla relazione finale dei lavori svolti.

- 2) Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Il Rettore qualora riscontri, entro il predetto termine, vizi di forma rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione giudicatrice per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio entro cui questa deve completare i lavori. Dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti decorrono i termini (60 gg.) per le eventuali impugnazioni.
- 3) Gli esiti delle procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 del presente bando sono resi pubblici mediante affissione della graduatoria di merito degli idonei all'albo della facoltà che ha richiesto il bando.

Tutti i verbali delle Commissioni giudicatrici saranno integralmente consultabili nella sezione del sito internet dell'Università dedicata alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatori a tempo determinato:

<http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html>

Art. 11

Validità della graduatoria di merito

- 1) La graduatoria di merito ha durata fino a sei mesi prima della conclusione del progetto di ricerca.
- 2) Nel caso di mancata accettazione del candidato risultato primo nella graduatoria di merito, o in caso di recesso dal contratto, la posizione di ricercatore a tempo determinato è coperta dal candidato risultato idoneo secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art. 12

Condizioni generali del contratto e cause di risoluzione

- 1) Il ricercatore con contratto a tempo determinato instaura un rapporto di lavoro subordinato a termine con compiti analoghi a quelli dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato salva la specificità del programma di ricerca.
- 2) Annualmente e al termine della durata del contratto, il ricercatore a tempo determinato deve depositare un breve elaborato contenente il risultato dell'attività di ricerca svolta presso la Facoltà di appartenenza.
- 3) Il contratto a tempo determinato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
- 4) Il rapporto di lavoro si conclude per scadenza del termine.
- 5) Il rapporto di lavoro può essere risolto ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice civile.

Art. 13

Trattamento giuridico

- 1) Il contratto di ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con altri contratti di lavoro subordinato.

- 2) Per il trattamento giuridico si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dal decreto legislativo 29/1993 e dal "Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti" ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, commi 6 e 7.

Art. 14

Trattamento economico e previdenziale

- 1) L'ammontare della retribuzione viene definito dalla Giunta esecutiva dell'Università.
- 2) Nel caso di rinnovo del contratto, previa valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta, può essere proposta una graduale progressione dell'ammontare della retribuzione.
- 3) Resta comunque fermo che, trattandosi a tutti gli effetti di rapporto di lavoro subordinato, a tali contratti si applica la disciplina fiscale, assistenziale e previdenziale prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente.

Art. 15

Restituzione delle pubblicazioni

- 1) Ogni candidato dichiarato non idoneo può ritirare, a proprie spese, le pubblicazioni depositate presso questa Università entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine, l'Università dispone del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

- 1) Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Università, quale titolare dei dati inerenti alle presenti procedure di valutazione comparativa, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che la stessa avviene con utilizzo di procedure informatiche e di un'archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si comunica, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati nonché l'inammissibilità alla procedura di valutazione comparativa in caso di rifiuto di fornire i dati.
- 2) I candidati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 17

Responsabile del procedimento

- 1) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott. Paola Paolini, Responsabile dell'Ufficio del personale docente e ricercatore, Galleria Europa, 15 - C.P. 276 – 39100 Bolzano - telefono +39 0471 011301, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@unibz.it
- 2) Sul sito Web: <http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/default.html> , espressamente dedicato alle procedure di valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni giudicatrici e le relative scadenze.

Art. 18

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 19 febbraio 2009

Decreto n. 21/2009



IL RETTORE
Prof. Walter A. Lorenz

